



SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA  
IL RESPONSABILE  
ROBERTA BIANCHEDI

Assemblea Legislativa  
[alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**INVIATO TRAMITE PEC**

TIPO ANNO NUMERO  
REG.  
DEL

**OGGETTO:** Iscrizione argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa dei seguenti argomenti:

## PROGETTO DI LEGGE

Deliberazione di Giunta Regionale n. 734 del 13 maggio 2019

PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DEL PROGETTO DI LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA)- MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 15".

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

*Roberta Bianchedi*  
Firmato digitalmente

Viale Aldo Moro 52  
40127 Bologna

tel 051.527.5340-5738  
fax 051.527.5785

Email: [segiunta@regione.emilia-romagna.it](mailto:segiunta@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [segiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it)

a uso interno: DP/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.  
Classif. | 47 | 100 | 80 | 50 | | | Fasc. | 2 | 2019 | 1 |



# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 734 del 13/05/2019

Seduta Num. 18

**Questo** lunedì 13 **del mese di** maggio  
**dell' anno** 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Caselli Simona	Assessore
3) Costi Palma	Assessore
4) Donini Raffaele	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2019/764 del 07/05/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI E  
IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE

**Oggetto:** PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DEL PROGETTO DI LEGGE  
RECANTE "DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI IMPOSTA  
REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA)-  
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 15.

**Iter di approvazione previsto:** Progetto di legge

**Responsabile del procedimento:** Alfeo Brognara

**Visto Capo Gabinetto:** Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE-EMILIA ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale ed in particolare gli articoli 49 e seguenti;
- la Legge regionale 21 dicembre 2012 n. 15 "Norme in materia di tributi regionali" ed in particolare il Titolo 3 recante "Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)" e ss.mm.ii;

Visti altresì:

- l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 2, recante "Disposizioni in materia finanziaria e tributaria. Modifiche alle leggi regionali n. 21 del 2012, n. 15 del 2012 e n. 13 del 2007", che ha rinviato al 1° gennaio 2014 l'applicazione del Titolo III della LR 15/12;
- art. 49 comma 2 della Legge Regionale 20 dicembre 2013, n. 28 recante "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016", che ha stabilito che le disposizioni contenute nel titolo III della LR 15/12 avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale;

Dato atto:

- che in attuazione del citato art. 49 comma 2 della LR 28 del 2013, l'art.33 della Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 24 recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019" ha modificato l'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 prevedendo che l'applicazione del citato titolo III avvenisse dal 1° luglio 2019";

Preso atto:

- che il D.L 145/2013 recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" convertito con L. n. 9 del 2014, all'art. 13, comma 15

bis, nel prevedere espressamente che "il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50" fissa un limite massimo a cui attenersi nella determinazione dell'imposta e prevede anche che quest'ultima possa essere rimodulata tenendo conto "anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti";

- che all'art. 16 della L.R. 15 del 2012 sopra richiamata, sono attualmente previsti, per la determinazione dell'imposta, parametri superiori al valore massimo imposto dalla citata norma statale e che pertanto occorre procedere all'adeguamento della disciplina regionale ai fini della sua corretta applicazione;

Considerato che in tale contesto di adeguamento si ritiene necessario:

- modificare anche l'art. 15 della stessa legge al fine di contestualizzarne la disciplina all'attuale sviluppo tecnologico relativo agli aeromobili che garantiscono un minore impatto sull'ambiente, prevedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta per quelli che utilizzano motori elettrici;
- eliminare il limite del 50%, previsto quale vincolo di destinazione delle entrate, per destinarlo prioritariamente per le finalità previste dalla legge, procedendo alla modifica dell'art. 18;
- posticipare l'entrata in vigore dell'imposta per consentire la gestione amministrativa da parte della società di gestione aeroportuale;
- prevedere, coerentemente con le finalità della legge, la sospensione dell'applicazione dell'imposta per gli aeroporti che, nell'anno precedente, sono stati interessati da un numero di movimenti inferiore ai 10.000, in ragione del basso impatto acustico complessivo.

Ritenuto, pertanto, di proporre all'Assemblea Legislativa regionale l'approvazione di un progetto di legge regionale recante "Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

(IRESA)- modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15”;

Dato atto che la relazione illustrativa (allegato 1) e la relazione tecnico-finanziaria (allegato 3) vengono approvate unitamente al progetto di legge (allegato 2) e allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 199 del 17 febbraio 2014 recante “Linee organizzative in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali e dei regolamenti proposti dalla Giunta regionale;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Reti Infrastrutture materiali ed immateriali, Programmazione territoriale e Agenda Digitale;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'accluso progetto di legge (allegato 2) recante "Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)- modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15", composto da quattro articoli, dalla relazione illustrativa (allegato 1) e dalla scheda tecnico-finanziaria (allegato

- 3), che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di trasmettere il progetto di legge medesimo all'Assemblea Legislativa Regionale, per l'approvazione ai sensi degli articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale.
- 3) di pubblicare la relazione illustrativa ed il progetto di legge, allegati alla presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.



ALLEGATO 1

PROGETTO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

“Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - modifica della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15”

RELAZIONE

Il presente progetto di legge è proposto al fine di consentire l'attuazione del titolo III recante “Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)” della Legge regionale 21 dicembre 2012 n. 15 “Norme in materia di tributi regionali”, tenendo conto che l'art.33 della Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 24 recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019” ne ha disposto la decorrenza dal prossimo 1° luglio 2019.

La norma in questione, che è rimasta fino ad oggi inapplicata, richiede un recepimento di successivi interventi normativi attinenti alla materia in oggetto. Si rendono pertanto necessarie alcune modifiche e/o integrazioni al testo attuale della legge volte ad armonizzare la norma con la disciplina statale ora vigente, nonché a posticipare l'entrata in vigore dell'imposta al 1° gennaio 2020, per consentire l'avvio della gestione amministrativa da parte dei soggetti competenti.

Più in particolare, in attuazione di quanto dispone il D.L. 145/2013 recante “*Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015*” convertito con L. n. 9 del 2014, che all'art. 13, comma 15 bis, definisce in euro 0,50 il valore massimo dei parametri per il calcolo dell' IRESA prevedendo anche che l'imposta possa essere rimodulata tenendo conto della distinzione tra voli diurni e notturni, occorre modificare l'art.16 della LR 15 del 2012. Tale articolo, infatti, individua parametri superiori al valore massimo imposto dalla citata norma statale e non prevede la distinzione tra voli diurni e notturni.

Inoltre, si ritiene necessario intervenire anche sull'art. 15 della stessa legge, al fine di contestualizzarne la disciplina all'attuale sviluppo tecnologico relativo agli aeromobili che garantiscono un minore impatto sull'ambiente, prevedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta per quelli che utilizzano propulsione elettrica.

Infine, per consentire la gestione amministrativa da parte della società di gestione aeroportuale, è necessario posticipare, come detto, l'entrata in vigore dell'imposta all'inizio del 2020.

La norma propone inoltre la sospensione dell'applicazione dell'imposta per gli aeroporti che, nell'anno precedente, sono stati interessati da un numero di movimenti inferiore ai 10.000, dato il basso impatto acustico complessivo.

Il progetto di legge è composto da 4 articoli:

#### Articolo 1

L'articolo contiene la modifica all'art 15 della L.R. 15 del 2012, prevedendo, in maniera coerente con lo scopo della normativa, che è quello di disincentivare l'inquinamento acustico, l'inserimento della lettera l bis) che esenta dal pagamento dell'imposta gli aeromobili che decollano e atterrano utilizzando propulsione elettrica e quindi non rumorosi.

#### Articolo 2

L'articolo contiene la sostituzione dell'art 16 della L.R. 15 del 2012 al fine di rendere compatibile la determinazione dell'imposta con i limiti introdotti dal legislatore statale attraverso il comma 15 bis dell'art. 13 D.L 145/2013 convertito con L. n. 9 del 2014, che fissa in euro 0,50 il valore massimo dei parametri per il calcolo dell'IRESA consentendo anche la rimodulazione della stessa in base all'ulteriore criterio della distinzione tra voli diurni e notturni.

Il comma 4 è volto a consentire l'applicazione della legge nelle more della stipulazione dello specifico atto convenzionale con le società di gestione aeroportuale.

#### Articolo 3

L'articolo 3 modifica l'articolo 18 della L.R. 15 del 2012, sopprimendo, al comma 1, il limite del 50% di destinazione delle entrate alle finalità previste dalla norma istitutiva dell'imposta, per renderlo coerente con il vincolo di destinazione prioritario previsto dalla norma statale (art.90 comma 1 della L.342/2000).

Inserisce i commi 2 e 3 all'articolo 18 della L.R. 15 del 2012.

In particolare il comma 2 prevede che con delibera della Giunta, siano individuati i soggetti destinatari delle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta e i criteri volti a dare attuazione alle finalità di completamento dei sistemi di monitoraggio e disinquinamento acustico e dell'eventuale

indennizzo per i residenti nelle zone interessate, in base ai quali gli stessi soggetti provvederanno all'utilizzo delle risorse stesse.

Il comma 3 attribuisce alla Regione il monitoraggio e la verifica della gestione delle risorse.

#### Articolo 4

L'articolo 4 modifica il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 e posticipa l'entrata in vigore dell'imposta al 1° gennaio 2020, per consentire la gestione amministrativa da parte da parte della società di gestione aeroportuale.

Essa prevede inoltre la sospensione dell'applicazione dell'imposta per gli aeroporti che, nell'anno precedente, sono stati interessati da un numero di movimenti inferiore ai 10.000, dato il basso impatto acustico complessivo.

ALLEGATO 2

PROGETTO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

“Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - modifica della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15”

Articolo 1

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2012

Nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) dopo la lettera l) dell'art. 15 è aggiunta la seguente:

“l bis) gli aeromobili che decollano o atterrano a propulsione elettrica”

Articolo 2

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2012

Nella legge regionale n. 15 del 2012 l'art. 16 è sostituito dal seguente:

*“Art. 16 (Determinazione dell'imposta)”*

1. L'imposta è determinata in riferimento:

a) al peso massimo dell'aeromobile al decollo (Max Take-Off Weight - MTOW);  
b) al livello di emissioni sonore dell'aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization), dal paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli 2, 3 e 4 dell'annesso 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, di seguito denominato “annesso”.

2. Ai sensi del comma 1, l'IRESA si applica, nel caso di voli diurni, nelle seguenti misure:

a) per gli aeromobili con propulsione ad elica 0,42 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo, fatta eccezione per gli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal capitolo 4 dell'annesso per i quali si applica la tariffa di 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata;

b) per gli aeromobili con propulsione a getto la tariffa è differenziata a seconda delle tre classi individuate in base al livello di emissioni sonore determinato facendo riferimento alla metodologia di calcolo di cui al comma 1, lettera b):

1) aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 2 dell'annesso: 0,48 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;

2) aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 3 dell'annesso: 0,45 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;

3) aeromobili di classe C, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 4 dell'annesso: 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;

d) per gli aeromobili che risultino sprovvisti di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli 2, 3 e 4 dell'annesso, tariffa forfettaria di 0,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.

3. Nel caso di voli notturni l'imposta è determinata nella misura di euro 0,50 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.

4. Nelle more dell'adozione della disciplina prevista dall'art. 14 comma 6 e della stipula della convenzione e per quanto da essa non previsto si applica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

### Articolo 3

#### Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2012 sono soppresse le parole "in misura pari al 50 per cento" e vengono aggiunte le seguenti parole ", con delibera di Giunta da adottarsi annualmente,"

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

"2. Con delibera della Giunta, sentita la Commissione consigliare competente, saranno individuati i soggetti destinatari del riparto delle risorse di cui al precedente comma e i criteri in attuazione delle finalità di completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e di eventuale indennizzo per i residenti nelle zone interessate, in base ai quali gli stessi soggetti provvederanno all'utilizzo delle risorse stesse.

3. Con la stessa delibera la Regione stabilisce le modalità con cui effettua il monitoraggio e la verifica delle misure adottate dai destinatari delle risorse."

### Articolo 4

#### Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012

1. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 le parole "dal 1° luglio 2019" sono sostituite dalle parole "dal 1° gennaio 2020".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 è aggiunto i seguente:

"3. Per gli aeroporti interessati da un numero di movimenti annui inferiori a 10.000 calcolati sulla base dell'anno precedente le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale."



ALLEGATO 3

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

“Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - modifica della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15”

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il presente progetto di legge è proposto al fine di consentire l'attuazione del titolo III recante “Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)” della Legge regionale 21 dicembre 2012 n. 15 “Norme in materia di tributi regionali”, tenendo conto che l'art.33 della Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 24 recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019” ne ha disposto la decorrenza dal prossimo 1° luglio 2019, ma che per essere armonizzata con la disciplina statale ora vigente, richiede la posticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta e delle relative entrate al 1° gennaio 2020, e ciò anche al fine di consentire l'avvio della gestione amministrativa da parte dei soggetti competenti.

Il posticipo dell'applicazione dell'imposta non necessita di copertura finanziaria in quanto si tratta di una entrata non iscritta nel bilancio di previsione 2019-2021.

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

Articolo 1

L'articolo contiene la modifica all'art 15 della L.R. 15 del 2012, prevedendo l'inserimento della lettera I bis) che esenta dal pagamento dell'imposta gli aeromobili che decollano e atterrano utilizzando propulsione elettrica e quindi non rumorosi coerentemente con le finalità dell'imposta.

Articolo 2

L'articolo contiene la sostituzione dell'art 16 della L.R. 15 del 2012 al fine di rendere compatibile la determinazione dell'imposta con i limiti introdotti dal legislatore statale che fissa in euro 0,50 il valore massimo dei parametri per il calcolo dell'IRESA e prevede anche la rimodulazione dell'imposta in base all'ulteriore criterio della distinzione tra voli diurni e notturni.

Il comma 4 è volto a consentire l'applicazione della legge nelle more della stipulazione dello specifico atto convenzionale con le società di gestione aeroportuale.

Articolo 3

L'articolo 3 modifica l'articolo 18 della L.R. 15 del 2012, sopprimendo, al comma 1, il limite del 50% di destinazione delle entrate alle finalità previste dalla norma istitutiva dell'imposta, coerentemente con la previsione della norma statale (art.90 comma 1 della L.342/2000), che prevede che il gettito

venga destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle zone limitrofe. Tale destinazione avverrà con delibera di Giunta adottata annualmente.

I commi 2 e 3 all'articolo 18 della L.R. 15 del 2012 prevedono rispettivamente che la Giunta individui i soggetti destinatari delle risorse derivanti dall'imposta e i criteri da utilizzare per dare attuazione agli interventi rispondenti alle finalità della legge, e che la Regione effettui il monitoraggio e la verifica della gestione delle risorse.

Sulla base del numero di movimenti annui, del peso massimo al decollo e del livello di emissioni sonore degli aeromobili l'applicazione dell'imposta determinerà un gettito ad oggi non quantificabile in assenza di uno studio aggiornato di fattibilità. L'eventuale gettito, al netto dei costi delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 6, sarà destinato al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.

#### Articolo 4

L'articolo 4 modifica il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 e posticipa l'entrata in vigore dell'imposta al 1° gennaio 2020.

Essa prevede inoltre la sospensione dell'applicazione dell'imposta per gli aeroporti che, nell'anno precedente, sono stati interessati da un numero di movimenti inferiore ai 10.000, dato il basso impatto acustico complessivo.

Il posticipo dell'applicazione dell'imposta non necessita di copertura finanziaria in quanto si tratta di una entrata non iscritta nel bilancio di previsione 2019-2021.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Alfeo Brognara, Responsabile del SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/764

IN FEDE

Alfeo Brognara

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/764

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/764

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Atti amministrativi

**GIUNTA REGIONALE**

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari con oneri a carico del bilancio regionale in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/764

**IN FEDE**

Onelio Pignatti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 734 del 13/05/2019

Seduta Num. 18

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

